



COMUNE DI LAJATICO

Provincia di Pisa

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98- ANNO 2018

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.09 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Lajatico n. 26 del 30/05/2018.

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (01.06.2018) e fino al 30/06/2018 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere **CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018** secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Art. 1- Requisiti per l'ammissione al bando

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi:

1. essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione Europea o cittadino di altro Stato non appartenente all'Unione Europea.
In caso di cittadinanza di altro Stato non appartenente all'Unione Europea il richiedente deve essere in possesso **del permesso di soggiorno o carta di soggiorno di validità almeno biennale ai sensi del D.lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni**, e essere in possesso del certificato storico di residenza da cui si evince la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana. In caso di indicazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
2. essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad

abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ed ubicato nel Comune di Lajatico;

N.B.: La domanda di partecipazione può essere presentata da un qualunque componente il nucleo familiare così come definito dal successivo articolo 2 anche se non direttamente intestatario del contratto di locazione.

Il richiedente deve comunque essere residente nel Comune di Lajatico, nell'alloggio con riferimento al quale è richiesto il contributo ed in possesso dei requisiti di seguito indicati.

3. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolari pro quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e in caso di indisponibilità della proprietà, possono partecipare al bando di concorso.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno rilasciare al momento della presentazione della domanda una dichiarazione di assenza dei diritti di proprietà, usufrutto e abitazione su immobile ad uso abitativo ubicato nel territorio italiano o all'estero e contestualmente devono impegnarsi a produrre, entro il termine per la presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione (31/01/2019), la certificazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese o che attesti l'indisponibilità del bene. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda

4. essere in possesso di certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti:

➤ **per essere inseriti nella fascia "A":**

- I.S.E. non superiore all'importo corrispondente a **due pensioni minime I.N.P.S.** per l'anno 2018 (cioè **Euro 13.192,92**);
- incidenza del canone annuo di locazione sull'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in misura non inferiore al 14%.

OPPURE

➤ **per essere inseriti nella fascia "B":**

- I.S.E. superiore all'importo corrispondente a **due pensioni minime I.N.P.S.** per l'anno 2018 e **non superiore a Euro 28.470,83**;
- incidenza del canone annuo di locazione sull'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in misura non inferiore al 24%;
- I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non superiore all'importo massimo** stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (**cioè Euro 16.500,00**).

5. Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale Pubblica nel corso

dell'anno 2018 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio.

art. 2- Nucleo familiare del richiedente

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa I.S.E./I.S.E.E. di cui al DPCM n.159/2013 e del Decreto Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali del 07/11/2014 e del 29/12/2015.

Art. 3- Situazione economica di riferimento

La situazione economica del richiedente e del proprio nucleo familiare da assumere a riferimento ai fini del presente bando è desunta dai valori I.S.E. e I.S.E.E. così come determinati dall'applicazione della disciplina di cui al DPCM n.159/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali del 07/11/2014 e del 29/12/2015.

Art. 4 – Canone annuo di locazione

Il canone annuo di locazione è quello risultante dal contratto, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Il valore da indicare nella domanda di partecipazione deve essere determinato dal richiedente conteggiando per il 2018 dodici mensilità nel modo seguente:

- a) sommare l'ammontare di ciascuna mensilità dovuta in misura intera fino alla data di presentazione della domanda (nel caso di contratto di locazione avente data di inizio successiva al 1/1/2018 l'importo della locazione per i mesi precedenti alla stipula del contratto si equipara a quanto corrisposto per la prima mensilità dovuta in misura intera);
- b) aggiungere al risultato di cui al punto a), per ciascuna delle rimanenti mensilità dell'anno, un importo corrispondente a quello dell'ultima mensilità dovuta in misura intera.

In caso di contratto cointestato a più nuclei familiari il canone annuo di locazione da prendere a riferimento è quello derivante dalla divisione dello stesso, determinato nel modo sopra specificato, per il numero complessivo dei nuclei a cui si riferisce.

Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Lajatico. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, il Comune provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Art. 6 - Formazione della graduatoria

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

- FASCIA “A”:
vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a € 13.192,92 annui e la cui percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sull’ISE non sia inferiore al 14%;
- FASCIA “B”
vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:
 - a) con ISE compreso fra € 13.192,92 ed € 28.470,83;
 - b) con ISEE non superiore a € 16.500,00;
 - c) in cui la percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sull’ISE non sia inferiore al 24%;

Nell’ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti, sono ordinati in base all’incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

N.B.: la collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo, essendo quest’ultimo correlato all’entità delle risorse disponibili e ai criteri di riparto delle stesse.

Art. 7 – Valori di riferimento e documentazione

L’ISE/ISEE da assumere a riferimento è quello di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 e deve essere stato richiesto nel corso del 2018.

ATTENZIONE: Chi, alla data di scadenza del Bando, non avesse ancora l’attestazione ISE/ISEE dovrà comunque presentare/autocertificare la ricevuta della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell’INPS.

L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari “0” o comunque non congruo a sostenere il pagamento dell’affitto, è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o della A.S.L. o soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il valore dei canoni dovrà essere autocertificato o nel caso di aiuto nella compilazione della domanda da parte dell’ufficio dovrà essere esibita copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato, e copia delle ricevute di affitto relative all’anno 2018.

Le ricevute attestanti il pagamento dell’affitto riferite all’anno 2018, anche cumulative, dovranno essere presentate munite di marca da bollo da € 2,00 entro il 31/01/2019. Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari, che dovranno essere timbrate e vistate dall’istituto di credito e contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), importo, periodo di riferimento, indirizzo dell’immobile. Una volta verificata la congruità di tutti i documenti da parte dell’ufficio, gli interessati dovranno consegnarli al protocollo generale del Comune.

Art. 8 - Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate dal 01/06/2018 al 30/06/2018 (termine perentorio) presso l'ufficio protocollo del Comune di Lajatico.

La modulistica è disponibile presso il Comune e altresì direttamente scaricabile dal sito del Comune di Lajatico (www.comune.lajatico.pi.it).

Art. 9 - Importo dei contributi

Il contributo **teorico-spettante** è calcolato in rapporto all'incidenza del canone annuo di locazione sul valore I.S.E. e tiene conto dei seguenti parametri:

- **per i concorrenti inseriti in FASCIA "A":**

il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un **massimo teorico di € 3.100,00** per l'anno 2018;

- **per i concorrenti inseriti in FASCIA "B":**

il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un **massimoteorico di € 2.325,00** per l'anno 2018.

L'entità del contributo teorico complessivamente spettante a ciascun concorrente inserito in graduatoria è conseguentemente determinata commisurando l'importo calcolato nel modo sopra specificato al periodo dell'anno 2018 che dà titolo a concorrere all'assegnazione del contributo.

N.B.: Contratto avente scadenza nell'anno 2018 successivamente alla data di presentazione della domanda: ai fini della determinazione del periodo che dà titolo a concorrere all'assegnazione del contributo (relativamente al periodo di validità del contratto di locazione) **la data da prendere a riferimento per il calcolo dell'entità del contributo teorico complessivamente spettante è il 31/12/2018** se il richiedente dichiara di essere favorevole alla proroga/rinnovo del contratto in essere e si impegna a pagare la relativa imposta di registrazione e/o rinnovare il relativo contratto.

Qualora al momento dell'assegnazione del contributo risulta un canone annuo di locazione "formalmente" diverso da quello dichiarato in sede di presentazione della domanda, si procede ai sensi dell'articolo 11.

Accertato che le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dal Comune, risulteranno insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Comune può applicare una percentuale di riduzione sulle quote spettanti e si riserva di effettuare la redistribuzione delle risorse con percentuali inferiori dal 100% del contributo spettante, al momento dell'esatta quantificazione dei trasferimenti.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante.

Il Comune si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia " B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 **non può essere cumulato** con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ad esclusione del contributo straordinario e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie; l'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nell'anno 2017 è invece causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio medesimo intendendo per tale situazione la presa o il rifiuto del possesso.

Art. 10 - Pubblicazione della graduatoria e ricorsi

Nel mese di luglio verrà approvata la graduatoria provvisoria e pubblicata esclusivamente all'Albo Pretorio on line per 15 gg.;entro il termine di 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione potrà essere presentato ricorso all'Ufficio protocollo del Comune e successivamente approvata la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo on line.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Lajatico **non inoltrerà comunicazioni** personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comuni. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune di Lajatico www.comune.lajatico.gov.it.

Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

Eventuali ricorsi saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione Tecnica nominata dalla Giunta Comunale.

Gli elenchi dei beneficiari saranno consegnati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 11- Assegnazione e liquidazione dei contributi

Il Comune di Lajatico, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le frazioni di mese inferiore a 15 gg sono escluse dal calcolo del contributo.

Se dalla documentazione presentata e da quanto comunicato dal richiedente in riferimento alla eventuale perdita/modificazione dei requisiti di cui all'articolo 1 risulta un periodo e/o un numero di mensilità e/o un canone annuo di locazione "formalmente" diverso da quello dichiarato nella domanda di partecipazione, **il competente ufficio:**

a) procede al ricalcolo del relativo contributo con i suddetti parametri che determinano un'entità minore di quella teorico complessivamente spettante;

b) non procede alla "revisione" del relativo contributo con i suddetti parametri che determinano un'entità maggiore di quella teorico complessivamente spettante.

Il pagamento in contanti sarà eseguibile solo per importi inferiori alla somma di **€ 1.000**. In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, **in caso di morosità**, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Art. 12 – Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario il contributo è assegnato, con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle relative ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, agli eredi **soltanto previa presentazione al competente ufficio di una certificazione che attesta il loro stato (erede), oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.**

In tale ipotesi il Comune attiva anche opportune procedure per l'eventuale assegnazione del contributo agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 13 - Controlli

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati idonei controlli, secondo le leggi vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite sono recuperate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla

Deliberazione della G.R.T. n. 228 del 06-03-2018 nonché alle varie circolari emanate dalla competente struttura regionale.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi ad integrazione canoni di locazione.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti uffici del Comune di Lajatico con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento UE 206/679 e, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile del Comune di Lajatico cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è Francesco Brunetti, Resp. 1° Settore Servizi amministrativi al cittadino, tel 0587-643121, fax 0587-640895, e-mail f.brunetti@comune.lajatico.pi.it.

Lajatico, li 01/06/2018

Il Sindaco
Settore
Dott. Alessio Barbaferi
Brunetti

Il Responsabile del 1^
Francesco